

Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 109/12	Ravvicinamento delle legislazioni – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Diritto dell'autorità nazionale competente di classificare come medicinale per uso umano un preparato commercializzato in un altro Stato membro come dispositivo medico munito della marcatura CE – Procedura applicabile	sentenza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C- 109/12 - ex art. 267 del TFUE****"Ravvicinamento delle legislazioni – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

Un giudice finlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Direttive 93/42/CEE e 2001/83/CE. La prima di esse, inerente alla fattispecie del "dispositivo medico", definisce lo stesso, fra l'altro, come qualsiasi "prodotto" che, destinato agli scopi elencati dall'articolo stesso (fra cui quello del contrasto ad una malattia), agisca senza fare ricorso né a mezzi farmacologici o immunologici, né a processi metabolici. Il "dispositivo medico" stesso, poi, per poter essere immesso in commercio, deve non solo rientrare nella definizione predetta, ma essere dotato di una apposita marcatura CE, la quale attesta la rispondenza del prodotto, altresì, a tutti gli standards tuzioristici previsti da altre norme della Direttiva. L'apposizione, ad un "dispositivo medico", di detta marcatura CE, obbliga tutti gli Stati della CE medesima (ora UE) a consentire che, nei rispettivi territori, tale prodotto venga commercializzato. Tuttavia, ove essa marcatura sia stata attribuita, per errore, ad un prodotto non conforme alle prescrizioni della suddetta Dir. 93/42/CEE – ad esempio, come nell'ipotesi di cui all'art. 18 della Direttiva, quando la marcatura, pur facente seguito all'espletamento delle procedure di cui alla Direttiva stessa, riguardi un prodotto da questa "non contemplato" - lo Stato UE deve ritirare dal mercato il "dispositivo medico" in questione. L'altra Direttiva succitata, cioè la 2001/83/CE, regola la fattispecie del "medicinale per uso umano", la quale, sia per il Considerando 7 che per l'art. 1 di essa Direttiva, ricorre quando il prodotto – con speculare rovesciamento rispetto al "dispositivo medico" - dispiega la sua azione mediante meccanismi farmacologici, immunologici o metabolici. Per l'art. 6 della stessa Direttiva, il "medicinale" non può circolare, negli Stati UE, senza previa "autorizzazione" secondo quanto disposto dalla Dir. 2001/83/CE stessa. Nel caso di specie alcuni Stati UE, qualificato un prodotto farmaceutico come "dispositivo medico", gli apponevano la marcatura CE e ne consentivano il commercio nei rispettivi territori. La Finlandia, invece, proibiva il commercio sul suo territorio di un prodotto analogo, in quanto, qualificatolo come "medicinale", lo riscontrava carente dell'autorizzazione all'uso prevista dalla Dir. 2001/83/CE. Si chiedeva alla Corte UE, dunque, se la Finlandia non avesse agito in contrasto con il complesso di norme di cui sopra. Al riguardo, la Corte sottolinea che la demarcazione tra "dispositivo medico" e "medicinale", se pure lineare in via di principio (vedi sopra), è talvolta molto ardua da individuare nella pratica. Ne è prova l'art. 2 della predetta Dir. 93/42/CEE, che prevede l'ipotesi in cui il prodotto sia parimenti ascrivibile ad entrambi le categorie menzionate. E, se pure il suddetto art. 4 della Dir. 93/42/CEE obbliga ogni Stato UE a consentire il commercio di un "dispositivo medico" già marcato CE in un altro Stato, è indubbio che, per le Autorità finlandesi, il prodotto di specie non era un "dispositivo medico" ma un "medicinale", per cui non risultava "contemplato" dalla medesima Dir. 93/42/CEE. Il caso rientra, quindi, nell'ambito dell'art. 18 della stessa Dir. 93/42/CEE (vedi sopra), derivandone, ai sensi di tale articolo, che la Finlandia era, effettivamente, tenuta a ritirare dal commercio il prodotto in oggetto.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 109/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 509/11	Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario – Articolo 17 – Indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo – Esclusione in caso di forza maggiore – Ammissibilità – Art. 30, par. 1, primo comma – Competenze dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione di tale regolamento – Possibilità di imporre al trasportatore ferroviario di modificare le sue condizioni di indennizzo dei viaggiatori	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-509/11 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 17 e 30 del Regolamento 1371/2007/CE, relativo alla posizione dei passeggeri nel trasporto ferroviario. In particolare, ove il servizio di trasporto ferroviario sia stato prestato con “ritardo” rispetto agli orari ufficialmente previsti, e lo stesso ritardo sia superiore a 60 minuti, l’art. 17 predetto impone all’“impresa ferroviaria” di corrispondere al viaggiatore un “indennizzo”. Quest’ultimo viene definito in ragione di determinate percentuali sul prezzo pagato per il biglietto: nella misura del 25% di detto prezzo ove il ritardo sia compreso tra i 60 ed i 119 minuti, o nella misura del 50% del prezzo medesimo se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti. Il paragrafo 4 dello stesso art. 17 indica, poi, le ipotesi in presenza delle quali l’impresa di trasporto ferroviario è esonerata dalla corresponsione di detto indennizzo: al riguardo sono state previste solo due circostanze, relative al fatto che il passeggero sia stato informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto, o al fatto che il ritardo sia inferiore a 60 minuti. Per finire, l’art. 15 del Regolamento dispone che la materia della responsabilità dell’impresa ferroviaria - anche in caso di “ritardo” - soggiaccia altresì all’art. 32 delle “regole internazionali” sul trasporto ferroviario, indicate come “CIV”. Pertanto, si chiede alla Corte UE di stabilire, in primo luogo, se l’ambito delle cause - in presenza delle quali l’art. 17 citato esclude l’obbligo di pagare l’indennizzo suddetto (vedi sopra) - possa essere esteso alle altre cause di esclusione della responsabilità dell’impresa ferroviaria, che sono state previste all’art. 32 delle predette norme CIV. In proposito, la Corte ha sostenuto che le ipotesi di esclusione della responsabilità risarcitoria che grava l’impresa a causa di ritardo, come individuate e disciplinate dalle norme CIV, non possano operare come esimenti dall’obbligo di indennizzo previsto dal suddetto art. 17, in mancanza di analogia. Le circostanze di cui al predetto art. 32, infatti - cioè la “colpa del passeggero” da una parte e, dall’altra, l’intervento di circostanze materiali esterne o poste in essere da terzi che, pur usando tutta la diligenza possibile, l’impresa ferroviaria non avrebbe potuto prevenire - non operano sull’ipotesi di responsabilità ingenerata dal semplice ritardo superiore a 60 minuti (che è il caso previsto dall’art. 17), ma riguardano un altro oggetto. In particolare, dette esimenti si applicano alla responsabilità insorgente, in capo all’impresa di trasporto ferroviario, per il “danno” che il passeggero stesso ha subito in ragione di un ritardo talmente rilevante da impedire, oggettivamente, la prosecuzione del viaggio nello stesso giorno. Inoltre, si sottolinea come le esimenti, istituite dall’art. 32 CIV, vengano a disattivare un tipo di responsabilità che comporta il risarcimento del danno subito “in concreto” dal viaggiatore, cioè un danno la cui entità deve essere valutata caso per caso. Viceversa, la responsabilità - al pagamento dell’indennizzo di cui al suddetto art. 17 - si risolve in un obbligo risarcitorio il cui valore è stabilito in modo “forfettario”, attraverso la fissazione delle predette percentuali sul prezzo del biglietto e, quindi, in misura uniforme per tutti, a prescindere dalle differenze specifiche.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 509/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEL CONSUMATORE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 657/11	Direttiva 84/450/CEE e 2006/114/CE – Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa – Nozione di “pubblicità” – Registrazione e utilizzo di un nome di dominio – Utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet	sentenza	No
Scheda 2 C- 435/11	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Brochure di vendita contenente false informazioni – Qualifica di “Pratica commerciale ingannevole” – Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza	sentenza	No
Scheda 3 C- 59/12	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione – Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale – Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-657/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 84/450/CEE e 2006/114/CE – Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice belga chiede alla Corte UE di interpretare la nozione di “pubblicità”, inserita all’art. 2 della Direttiva 84/450/CEE, nonché all’art. 2 – avente lo stesso contenuto - della Direttiva 2006/114/CE, che ha sostituito la prima. Entrambi le Direttive perseguono la finalità di tutelare i professionisti contro pratiche pubblicitarie sleali, come quella della pubblicità comparativa “scorretta”. Quanto al concetto di “pubblicità” in generale, il suddetto art. 2 della Dir. 84/450/CEE ne propone l’identificazione con “qualsiasi forma di messaggio” (non solo verbale, quindi, ma anche sostanziato da un atto materiale), diffuso nell’ambito di un’attività economica di scambio o di produzione di beni, con lo “scopo” di “promuovere” tale attività. Più specificamente, poi, la “pubblicità comparativa” sleale e, quindi, illecita, è quella per cui un professionista, tramite i messaggi di cui sopra, identifica un concorrente o i prodotti/servizi da questi forniti, non comparando ai predetti – secondo criteri di oggettività – sé stesso o i propri rispettivi prodotti/servizi, ma fornendo, dell’altra parte, una rappresentazione in qualche modo negativa. Nel caso di specie, comparivano due imprese – la Best e la Vys - che fornivano, entrambi, macchine a tecnologia laser. Detta Vys, costituita dopo la Best, aveva registrato presso le competenti Autorità un “nome di dominio” internet il quale recava, nel corpo delle parole che lo costituivano, il termine “best”. Sotto quest’ultimo “nome di dominio”, poi, la stessa Vys aveva aperto un sito internet. Ora, si osservava che, digitando su un motore di ricerca le parole “Best Laser Sorter”, si apriva una schermata che recava, come primo risultato, l’indicazione del sito internet della prima impresa cioè della Best, e, come secondo risultato, il sito internet della seconda impresa. Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte, dunque, se i comportamenti realizzati dalla Vys (registrazione del nome di dominio e apertura di sito Internet sotto lo stesso nome) rientrassero nel concetto generale di “pubblicità”. Al riguardo, la Corte ha osservato che tali operazioni potrebbero, almeno di primo acchito, rientrare nel sopra indicato concetto di “pubblicità” come definito al predetto art.2, sia in quanto espletate dalla Vys nell’ambito della sua attività commerciale, sia in quanto rientranti nell’ampia definizione che fa riferimento a “qualsiasi tipo di messaggio”. La Corte, tuttavia, ha operato un distinguo: 1) ha escluso che la semplice registrazione di un “nome di dominio” costituisca una “pubblicità”, in quanto non comporta, di per sé, l’effetto di collegare l’utente - che digita il nome corrispondente al nome di dominio - a un sito internet di presentazione di un prodotto o di un servizio; 2) ha, invece, precisato che quando un nome di dominio venga utilizzato nel senso di ospitare, sotto il medesimo, un sito internet di presentazione di prodotti o servizi, ricorrerebbe ovviamente una “pubblicità”. Nel caso concreto, poi, detta pubblicità sarebbe “comparativa”, in quanto l’utente internet, che digita il nome corrispondente a quello di dominio registrato e viene messo di fronte ad una presentazione simultanea di prodotti (i siti delle imprese concorrenti, infatti, compaiono entrambi e contigui), è implicitamente invitato ad una “comparazione” fra i rispettivi prodotti.

Stato della Procedura

In data 11 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-657/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-435/11 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 2005/29/CE-Pratiche commerciali sleali-Brochure di vendita recante false informazioni"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5 della Direttiva 2005/29/CE, che, in difesa dei consumatori, vieta le "pratiche commerciali sleali" adottate dalle imprese nei loro confronti. L'art. 5 di tale Direttiva definisce le "pratiche commerciali sleali" come quelle "pratiche" (cioè qualsiasi comportamento attuato da un "professionista" in relazione al commercio dei suoi prodotti) che: 1) sono contrarie ai doveri di diligenza professionale; 2) implicano la rappresentazione di situazioni non vere o, in ogni caso, distorcono le scelte del consumatore, nel senso di deviarle dalla direzione che avrebbero preso se non vi fosse stata l'influenza delle stesse pratiche. Dette "pratiche commerciali sleali" possono essere, più in particolare, "aggressive" o "ingannevoli". Queste ultime, per gli artt. 6 e 7 della stessa Direttiva, sono descritte come quelle che presentano notizie false, o notizie attendibili ma presentate in modo fuorviante e quindi tale da indurre comunque in errore il consumatore, infine, come quelle che - per qualunque altra ragione (*"in ogni caso"*) - siano idonee ad indurre il consumatore a prendere una decisione commerciale che, altrimenti, non avrebbe preso o avrebbe preso a condizioni diverse. Si precisa come tale definizione di "pratica ingannevole" non preveda, fra gli elementi costitutivi della stessa pratica, il fatto che il "professionista" abbia agito in difetto di "diligenza professionale". A questo punto, tuttavia, si chiede alla Corte se - rientrando le pratiche ingannevoli nel più ampio genere delle pratiche "sleali", rispetto alle quali la contrarietà alla diligenza professionale è elemento imprescindibile - una pratica ingannevole non possa sussistere ove non vi sia violazione dei doveri di correttezza professionale. Il caso di specie: un'impresa, che offriva soggiorni in località alpine per certi periodi, prometteva nelle sue brochures, agli eventuali clienti, che sarebbero stati sistemati in determinati alberghi, i quali erano stati vincolati per contratto, dall'impresa medesima, a garantire tale disponibilità. Detti albergatori, tuttavia, violavano i loro obblighi contrattuali accettando, per gli stessi periodi, prenotazioni da altri soggetti, con ciò obbligando l'impresa in questione a sistemare altrove la propria clientela. Ora, si domandava alla Corte se le informazioni rese nella suddetta brochure costituissero una "pratica ingannevole", dal momento che - pur risultando, l'informazione circa la disponibilità del prodotto, oggettivamente falsa - nessun addebito di mancanza di correttezza professionale poteva essere mosso all'impresa stessa, in quanto responsabili del disguido erano stati gli albergatori di cui sopra. Al riguardo, la Corte si è pronunciata positivamente: infatti, se pure la "pratica ingannevole" costituisce una sottospecie della "pratica sleale", lo stesso art. 5 - che definisce proprio le pratiche sleali - indica come "pratiche ingannevoli", comunque, quelle "*di cui*" agli artt. 6 e 7. Con ciò, quindi, lo stesso art. 5 sottolinea che i criteri, alla stregua dei quali si deve giudicare della sussistenza di una "pratica ingannevole", sono solo quelli indicati dagli articoli in parola e non dall'art. 5. Pertanto, il fatto che l'impresa, che ha propalato la notizia oggettivamente falsa, non sia tacciabile di scorrettezza, non esclude la "pratica ingannevole".

Stato della Procedura

In data 19 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-435/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-59/12 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Ambito di applicazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare alcune norme della Direttiva 2005/29/CE, relativa alle “pratiche commerciali sleali” attuate dai “professionisti” nei confronti dei “consumatori”. Le pratiche commerciali in generale – siano esse sleali o corrette – si sostanziano in qualsiasi tipo di condotta, realizzata da un professionista, diretta a promuovere, vendere o fornire beni/servizi. Nello specifico, le pratiche commerciali “sleali” sono, secondo l’art. 5 della Direttiva in questione, quelle che: 1) sono di per sé contrarie ai doveri della diligenza professionale; 2) oltre ad essere deontologicamente incorrette, “falsano” il comportamento del consumatore, nel senso di indurlo a scelte commerciali che, ove la pratica stessa non fosse stata realizzata, egli non avrebbe adottato. Una fattispecie peculiare di pratiche sleali è quella delle “pratiche ingannevoli”. Per l’art. 6 della suddetta Direttiva, sono tali le pratiche che, fra l’altro, sviano il comportamento del consumatore – nel senso sopra indicato di indurlo a prendere una decisione commerciale, che egli non avrebbe altrimenti preso – mediante la diffusione di notizie “false”. Nel caso di specie, un ente tedesco “di diritto pubblico” ed operante come cassa pensionistica, aveva diffuso una pubblicità falsa, in quanto la stessa, per scoraggiare il passaggio dei suoi iscritti ad un altro ente previdenziale, taceva su elementi essenziali della realtà rappresentata, riferendone solo una parte. Si chiedeva pertanto alla Corte se il predetto art. 6 della Dir. 2005/29/CE, che proibisce le pratiche commerciali ingannevoli – nel cui novero rientrano anche le pratiche fondate sulla diffusione di notizie mendaci – potesse applicarsi anche al caso di specie, nel quale la pratica oggettivamente “ingannevole” viene messa in essere non da un’impresa privata, ma da un ente definito “pubblico” ed operante in vista del raggiungimento di uno scopo generale (appunto la raccolta dei contributi pensionistici e la loro erogazione), cui sembrerebbe difficile poter applicare, pertanto, l’etichetta di “professionista”. In proposito, la Corte ribadisce come, per la Dir. 2005/29/CE, la pratica sleale – e quindi anche la pratica ingannevole che ne costituisce una declinazione specifica – deve essere attuata, effettivamente, da un “professionista”. Ora, poiché detta nozione non viene definita esplicitamente dalla Direttiva medesima, la stessa deve essere ricostruita non in base al concetto di “professionista” come configurato dagli ordinamenti interni di uno o di un altro Stato della UE, ma in forza delle indicazioni che provengono dall’insieme delle norme contenute nella Dir. 2005/29/CE e, soprattutto, dalla considerazione dello scopo generale dalla medesima perseguito. Dalla valutazione, soprattutto, di quest’ultimo profilo, emerge che la Direttiva in oggetto è fondamentalmente mossa dall’esigenza di garantire al consumatore una tutela il più possibile estesa. Ciò impone, quindi, di dilatare massimamente la nozione di “professionista”, in modo che il divieto delle pratiche commerciali “sleali” assoggetti tutti coloro che in qualche modo, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata, hanno in qualche modo carpito la buona fede del consumatore sviandone la volontà contrattuale. In tale nozione, quindi, rientra anche l’ente che figura nel caso di specie.

Stato della Procedura

In data 3 ottobre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-59/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.